



Istituto Sperimentale "Rinascita - A. Livi" Milano

Scuola secondaria statale di I grado ad indirizzo musicale



**PATTO DI
CORRESPONSABILITA'
E
REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA
degli alunni**

Anno scolastico 2009/10

Il Patto, come il Regolamento di disciplina, è frutto di un lavoro collettivo di alunni, genitori e docenti che si è svolto durante l'anno scolastico 2008-09 con il coordinamento della Commissione mista "Scuola comunità" nell'ambito del progetto "Regoliamoci".

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

(Delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 29.06.09)

LA SCUOLA SI IMPEGNA A

- ◆ Promuovere i principi della Costituzione Italiana riconoscendo in essa le proprie radici
- ◆ Far conoscere i propri valori, il proprio modello educativo e il proprio regolamento a tutto il personale docente e non docente, agli studenti, ai genitori
- ◆ Prevedere azioni positive per promuovere pari opportunità per tutti gli studenti
- ◆ Creare un clima sereno e proficuo per le relazioni fra tutte le sue componenti
- ◆ Realizzare la flessibilità organizzativa finalizzata al pieno conseguimento dei propri obiettivi

I GENITORI SI IMPEGNANO A	I DOCENTI SI IMPEGNANO A
Conoscere i valori, il modello educativo, il regolamento della scuola	Conoscere e condividere i valori, il modello educativo, il regolamento della scuola.
Riconoscere il ruolo educativo della scuola ed accordare fiducia agli insegnanti	Sostenere il successo formativo scolastico di tutti gli alunni
Esercitare il diritto/dovere di partecipare attivamente alle iniziative della scuola	Far conoscere ai genitori le scelte educative e le regole della scuola in vari momenti dell'anno e accertarsi che siano state comprese
Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo.	Informare i genitori sulle attività della scuola attraverso un canale condiviso
Mantenere rapporti stabili e costanti con la scuola e con i docenti nel rispetto del diverso compito educativo	Elaborare e condividere nel Consiglio di classe e nella materia il piano di intenti coerente al modello educativo proposto dalla scuola
Informarsi sempre sulla vita scolastica dei figli attraverso gli strumenti di comunicazione previsti (es. Occhio al percorso e colloqui individuali)	Informarsi sul punto di vista del genitori rispetto alla vita scolastica dei figli, non solo in situazioni problematiche.
Affrontare i problemi direttamente con gli insegnanti e concordare con loro i comportamenti da adottare, nel rispetto dei ruoli.	Coinvolgere i genitori nella gestione dei problemi e concordare con loro i comportamenti da adottare, nel rispetto dei ruoli
Comunicare al figlio apprezzamento per il suo impegno e per il suo lavoro	Utilizzare la comunicazione positiva e segnalare ai genitori la sua importanza.
Dare importanza all'impegno scolastico del figlio e seguire le attività svolte a casa favorendo la sua autonomia	

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO

RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE	<p>Ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici, assumendo comportamenti coerenti con i vari contesti di lavoro e di ricreazione. A portare a scuola il materiale didattico necessario per lavorare e a tenerlo in ordine</p> <p>Ad usare il diario come strumento di registrazione degli impegni scolastici e di comunicazione tra scuola e famiglia</p> <p>Ad osservare gli orari indicati per le lezioni, le attività e l'uso dei servizi.</p> <p>A usare; quando consentito, oggetti personali che non costituiscano pericolo o disturbo all'attività didattica.</p>
RAPPORTI CON GLI ALTRI	<p>Ad assumere comportamenti di rispetto, ascolto e collaborazione nei confronti degli insegnanti sia della propria che delle altre classi</p> <p>Ad assumere comportamenti di comprensione e osservanza delle regole nei confronti del personale non docente e delle sue funzioni</p> <p>Ad assumere comportamenti di rispetto, comprensione, accettazione nei confronti dei compagni della propria e delle altre classi</p> <p>Ad agire nel rispetto alla riservatezza</p>
SICUREZZA E SPAZI	<p>A svolgere attività compatibili con le dimensioni e le funzioni degli spazi sia interni che esterni.</p> <p>A tenere conto delle norme di sicurezza, delle attività svolte dalle altre classi e dei limiti dello spazio durante gli spostamenti dalla classe verso i laboratori e viceversa.</p> <p>A svolgere le attività consentite usando le attrezzature dei laboratori, degli spazi interni ed esterni secondo le norme indicate (organizzative e didattiche)</p> <p>Ad usare le dotazioni di emergenza solo in caso di effettiva necessità.</p> <p>A svolgere attività compatibili con la propria sicurezza e con quella dei compagni, tenendo conto delle funzioni degli spazi e delle situazioni.</p>
AMBIENTE	<p>Ad avere cura degli ambienti della scuola evitando di danneggiare o modificare le loro funzioni .</p> <p>Ad usare correttamente, secondo le specifiche funzioni, l'arredo della scuola.</p> <p>Ad usare correttamente secondo le indicazioni stabilite i materiali e le attrezzature della scuola contenendo il consumo e lo spreco.</p>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Delibera n. 65 del Consiglio di Istituto del 29.06.09)

Il regolamento è frutto di un lavoro collettivo degli alunni con genitori e docenti. L'obiettivo è stato quello di rendere concreti gli impegni degli studenti contenuti nel Patto di corresponsabilità individuando una serie di regole condivise e di procedure per rilevare e sanzionare le mancanze.

art. 1. Premessa

Il presente Regolamento di disciplina è stato predisposto dal Consiglio di Istituto a seguito di un percorso collettivo di elaborazione che ha visto coinvolta l'intera comunità scolastica in tutte le sue componenti.

Il regolamento è aderente:

- ai principi generali dettati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti espresse nel D.P.R. n. 35 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- agli accordi educativi condivisi tra le componenti della scuola e contenuti nel Patto di corresponsabilità.

Il Regolamento va inteso nella sua concreta applicazione non solo come un insieme di norme fissate in modo definitivo a cui attenersi, ma come un dispositivo pedagogico per mantenere attivo un processo continuo di riflessione sulle regole e sulle modalità di convivenza tra le varie componenti all'interno della comunità scolastica.

In questo senso la versione attuale del Regolamento non può che considerarsi provvisoria e frutto dell'elaborazione raggiunta fino ad ora. Periodicamente saranno avviate delle attività di monitoraggio e verifica dell'efficienza e dell'efficacia del Regolamento che potranno portare a modifiche e revisioni attraverso una procedura formale di cui agli articoli successivi. Saranno altresì prese in considerazione proposte di modifica che arriveranno al consiglio di istituto da parte degli altri organismi della scuola, compresa l'Assemblea dei delegati di classe.

Art. 2 Regole

RELATIVE AGLI IMPEGNI DELLO STUDENTE

- Rispettare il contratto formativo
- Rispettare oggetti propri ed altrui
- Tenere spento il cellulare durante le ore di lezione
- Portare il materiale
- Tenere in ordine il materiale
- Seguire le indicazioni di lavoro
- Fare i compiti puntualmente
- Far firmare avvisi e circolari
- Alzare le sedie prima di uscire dall'aula
- Chiedere sempre il permesso per andare in bagno
- Non disturbare le lezioni
- Pulire la mensa se si sporca
- Masticare la cicca solo nelle ore estranee alle lezioni

RELATIVE ALL'INTERVALLO

- Dare il cartellino solo a chi deve fare la partita;
- Mantenere il turno per andare in mensa
- Poter stare in classe durante l'attesa per la mensa;
- Poter rientrare nelle rispettive classi , dopo il pasto
- Rispettare il proprio posto nella fila della mensa
- Far uscire dal refettorio prima chi ha il cartellino
- Giocare a calcio solo nel rispettivo campo;
- In giardino usare la palla senza calciarla
- Poter uscire in giardino tranne quando piove o il terreno è impraticabile
- Rispettare l'orario dell'intervallo
- Usufruire del cibo unicamente per mangiare
- Mangiare il cibo solo in mensa
- Ascoltare l' i-pod solo durante l'intervallo dopo aver consumato il pasto
- Durante l'intervallo corto poter andare da un piano all'altro
- Entrare in palestra e uscire in giardino quando è presente un professore

RELATIVE AL RAPPORTO CON GLI ALTRI

- Rispettare i compagni, i docenti e il personale A.T.A
- Non picchiarsi
- Ascoltare
- Aspettare il proprio turno per parlare

RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALL'AMBIENTE

- Rispettare tutti gli ambienti della scuola
- Riordinare la classe
- Non dondolarsi
- Correre solo negli spazi consentiti
- Durante le ore di ed. fisica togliersi gli accessori

Art. 3 Sanzioni e loro irrogazione

Sono previste le seguenti sanzioni :

SANZIONI VERBALI

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- ammonizione verbale immediata (si chiarisce con l'alunno l'evento trasgressivo);
- ammonizione verbale con colloquio immediato;
- ammonizione verbale con comunicazione al tutor (il tutor convoca l'alunno per chiarimenti)

SANZIONI SCRITTE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- trascrizione su "Occhio al percorso" della trasgressione e richiesta di firma del genitore.
- trascrizione su "Occhio al percorso" dell'evento e richiesta di colloquio (l'alunno può essere presente).

(N.B.sul registro di classe si riporta nel giusto giorno: "Richiamo disciplinare a " e si appone la firma riconoscibile)

SANZIONI DIDATTICHE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- relazione scritta dello studente sull'infrazione commessa;
- studio del regolamento con riflessioni scritte;
- studio del regolamento con relazione orale;
- auto-osservazione dei propri comportamenti (da una settimana ad un mese) con relazione finale (si appronta una scheda guida);
- osservazione dei comportamenti dei compagni (da una settimana ad un mese) con relazione finale (si appronta scheda guida);
- individuazione di regole esterne alla scuola in un ambito definito (relazione finale);

Irrogate dal Consiglio di Classe

- partecipazione di incontri di "educazione alle regole" (da predisporre da parte degli insegnanti)
- lettura di cronache di un giornale con relazione finale (scritta o orale)

SANZIONI COMPENSATIVE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola commina indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- Incarichi di sistemazione dell'aula alla fine delle lezioni o dell'attività;
- Irrogate dal Consiglio di Classe
- incarico di sistemazione di altri ambienti e materiali;
- incarico di pulizia dell'aula, del giardino di altri spazi
- incarico di lavori di assistenza al personale docente o non docente

(definire se in orario scolastico – intervallo – dopo orario scolastico - definire la durata);

SANZIONI RESTITUTIVE – RIPARATIVE

Irrogate dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso dopo averne concordato l'attuazione con il dirigente o un suo delegato.

- pulizia di ambienti sporcati in orario scolastico e non
- pulizia di oggetti o arredi sporcati in orario scolastico e non
- pagamento parziale o totale del danno arrecato (vetro – banco – sedia – vestiario – materiale didattico o di lavoro ecc)

Irrogate direttamente dal docente dopo aver informato e concordato con i tutor di entrambi gli studenti

- lettera di scusa alla persona offesa
 - aiuto programmato alla persona coinvolta
- irrogate dal Consiglio di Classe dopo averne concordato l'attuazione con il dirigente o un suo delegato.
- lavori, incarichi da svolgere in collaborazione con la persona coinvolta
 - lavori per la propria classe o altre coinvolte.

SANZIONI PRIVATIVE

Irrogate dal Consiglio di Classe dopo averne concordato l'attuazione con il dirigente o un suo delegato:

- sospensione parziale dalle lezioni con obbligo di frequenza (*l'alunno svolge per alcune ore un lavoro alternativo al di fuori dell'aula*)
- sospensione totale dalle lezioni con obbligo di frequenza (*l'alunno svolge per tutta la giornata uno o più lavori alternativi fuori dall'aula coerenti con "per una sanzione efficace"*)

Irrogate direttamente dal docente:

- ritiro telefono (se impropriamente usato)

SANZIONI FAMILIARI (se esiste la condizione di coinvolgimento gestionale della famiglia)

Proposte alla famiglia dal Consiglio di Classe:

- riduzione di spazi ricreativi
- riduzione della paghetta (per riparare eventuali danni)
- riduzione di spazi di autonomia
- riduzione di rinforzatori materiali
- ridefinizione degli impegni e degli orari
- aumento del controllo da parte della famiglia sulla attività scolastica
- svolgimento di attività indicate dal Consiglio di classe

SANZIONI DI ALLONTANAMENTO

Irrogate dal Consiglio di Classe:

- sospensione dalle lezioni e allontanamento da uno a tre giorni . (*Quando l'alunno reca danno grave fisico o morale alla persona o danno all'ambiente senza che mostri consapevolezza di ciò che ha fatto e se ne assuma la responsabilità oppure quando persiste nella reiterazione dello stesso atto*);
- sospensione dalle lezioni e allontanamento di 15 giorni e oltre. (*Come prescrive la normativa, devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc., oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.*)

Art. 4 Procedura

Sul registro di classe può essere annotata la sanzione quando si ritiene debba essere immediatamente a conoscenza dei colleghi o per realizzare una documentazione statistica.

Le sanzioni scritte comminate dal docente devono essere comunicate sempre al tutor dell'alunno, per i colloqui avuti si deve dare una memoria scritta al tutor o usare il modulo presente nel fascicolo dell'alunno

Le sanzioni del Consiglio di Classe vanno comunicate per iscritto ai genitori dal coordinatore di classe. Le sanzioni che richiedono un preventivo accordo con il dirigente per valutarne l'effettiva fattibilità in relazione all'organizzazione generale della scuola, non possono essere irrogate prima dell'assenso da parte del dirigente stesso. In caso di impedimento il dirigente può chiedere che venga individuata una sanzione alternativa.

Tutte le sanzioni, tranne quelle verbali, vanno comunicate ai genitori tramite il quaderno "Passaparola" o tramite lettera firmata dal coordinatore di classe e dal dirigente

Nello scegliere la sanzione e nel determinarne l'entità in termini di durata e quantità si deve tenere conto di quanto previsto dall'art.4 comma 5 dello Statuto. *" Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano."*

Per il ritiro del telefono mobile ci si riferisce alla procedura già prevista nel regolamento di istituto.

Art. 5 Procedura d'urgenza

In caso in cui non sia possibile convocare in tempi brevi il consiglio di classe le sanzioni di competenza del consiglio, ad esclusione della sospensione dalle lezioni, possono essere comminate dal dirigente su adesione di almeno la metà dei membri del consiglio aventi diritto al voto raccolta in via e-mail e/o telefonica dal docente proponente e comunicate da questo al dirigente con autodichiarazione scritta.

In caso di alunni che abitualmente reiterano il comportamento sanzionabile il consiglio può dare mandato al dirigente di comminare d'ufficio la sanzione prevista al verificarsi dell'evento.

Per comportamenti gravemente lesivi della sicurezza e della dignità degli altri membri della comunità scolastica il dirigente procede direttamente, salvo chiedere la ratifica del provvedimento da parte del Consiglio di classe.

Art. 6 Ricorsi

Conformemente con quanto disposto dal Dpr in premessa, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia dell'istituto, da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso va presentato in segreteria per la registrazione.

La Commissione di garanzia decide in prima Istanza verificando la corretta applicazione della normativa generale e dei regolamenti di disciplina e di istituto. Svolge la sua attività istruttoria sulla base dell'esame della documentazione acquisita, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo ed eventualmente interrogando personalmente le parti.

La Commissione decide entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta per i ricorsi e anche per i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

E' ammesso ricorso contro presunte irregolarità del presente regolamento al Direttore Regionale secondo le disposizioni del Dpr in premessa.

Art. 7 Commissione di Garanzia

E' composta da un docente designato dal consiglio di istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduta dal dirigente scolastico. Ha durata triennale.

I docenti sono individuati dal collegio.

I genitori sono individuati con apposita procedura elettiva durante le elezioni annuali dei rappresentanti di classe.

Possono essere eletti genitori di alunni aventi diritto al voto negli organi collegiali.

I candidati potranno essere presentati da almeno 10 genitori che proporranno una lista di almeno 4 nominativi.

In caso di necessità di surroga del docente, il Consiglio di Istituto proporrà un nuovo nominativo, per i genitori si ricorrerà ai candidati non eletti fino ad esaurimento dei nominativi. In questo caso si procederà a nuove elezioni durante le elezioni dei rappresentanti.

Le prime elezioni con la procedura descritta avranno luogo nell'a.s. 2009-10

Art. 8 Gestione del Regolamento

La Commissione Scuola Comunità composta da genitori e insegnanti, in quanto rappresentativa dei soggetti che hanno un ruolo educativo nella scuola, ha il compito di predisporre, eventualmente anche nell'ambito dello sviluppo del progetto "Regoliamoci", modalità e strumenti di monitoraggio degli effetti educativi dell'applicazione del Regolamento e di predisporre una relazione annuale da presentarsi per l'ultimo Consiglio di istituto dell'anno scolastico, anche il dirigente da parte sua preparerà una relazione tecnica sull'applicazione del Regolamento.

Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno prevedere un percorso di elaborazione della proposta che coinvolga le diverse componenti e coordinato dalla Commissione scuola comunità.

REGOLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA E INTERSCUOLA

Le disposizioni specifiche che regolano il funzionamento della refezione e l'organizzazione dell'interscuola dalla fine del pasto fino all'inizio delle lezioni del pomeriggio sono contenute in un'apposita circolare che viene consegnata agli alunni e discussa in aula con i coordinatori di classe.

L'organizzazione di tali attività sono in alcune parti concordate con gli studenti attraverso un loro coinvolgimento nelle decisioni attraverso le assemblee di classe e il consiglio degli studenti.

**REGOLAMENTO
RECANTE LO STATUTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA**

Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 integrato con le disposizioni del DPR 235 del 21 novembre 2007 (in GU n.293 del 18.12.07)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

**ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5

(Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai geni-

tori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica